



*Consiglio regionale*

## **Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale".**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi della dichiarazione di Stoccolma approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente Umano del 1972 e in attuazione della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale), promuove iniziative volte alla sensibilizzazione della comunità regionale, sulla tutela ambientale, i cambiamenti climatici e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

### **Art. 2 (Istituzione della Giornata Ecologica Regionale)**

1. Al fine di concorrere al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita, a decorrere dall'anno 2024, la "Giornata Ecologica Regionale", di seguito denominata "Giornata", da celebrare annualmente la prima domenica del mese di giugno; la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno il tema della Giornata.

### **Art. 3 (Iniziative attuative)**

1. In occasione della Giornata, la Regione Abruzzo promuove iniziative volte a favorire la sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza sui temi dell'ambiente, del cambiamento climatico e delle strategie di adattamento e mitigazione, dell'uso consapevole e sostenibile delle risorse naturali, dell'efficienza energetica, delle buone prassi dell'economia circolare, nonché della promozione della conoscenza delle specificità del patrimonio naturalistico ambientale dell'Abruzzo.
2. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate dalla Giunta regionale direttamente o mediante progetti a regia regionale, ovvero da:
  - a) enti locali, anche associati ed enti gestori dei servizi ambientali;
  - b) associazioni o società sportive dilettantistiche ed associazioni pro loco o di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, mediante la previsione di progetti educativi e informativi, e Università degli studi dell'Abruzzo attraverso l'organizzazione di cicli di incontri e seminari aperti al pubblico.

3. La Giunta regionale cura l'attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale, nonché sui principali strumenti dei social media.
4. A decorrere dalla celebrazione della Giornata ecologica regionale per il 2024, la Giunta regionale presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla competente Commissione consiliare e al Comitato per la legislazione una relazione annuale sullo stato delle iniziative assunte e dei progetti realizzati ai sensi della presente legge. La relazione è pubblicata sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

#### Art. 4

(Partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative attuative della Giornata)

1. La Giunta regionale concorre alle iniziative attuative mediante il riconoscimento del patrocinio con utilizzo del logo regionale, ovvero anche con la concessione di un contributo economico nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 5.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, si provvede alla determinazione delle iniziative ammesse a contributo regionale, definendo la tipologia di spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione.
3. Tra le iniziative ammesse rientrano quelle dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua, parchi e riserve di interesse locale, nonché aree verdi di proprietà o in disponibilità pubblica o soggette a fruizione pubblica e le iniziative dirette alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata.
4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali degli enti gestori dei servizi ambientali.
5. I materiali prodotti in occasione delle iniziative della Giornata sono utilizzati dalla Giunta regionale per la pubblicazione di un calendario annuale inerente i temi di cui alla presente legge e la produzione di filmati da pubblicare sul sito web e sui social network della Giunta regionale e degli enti regionali, da distribuire presso gli istituti scolastici dell'Abruzzo.

#### Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse di cui al capitolo di spesa di nuova istituzione da denominare "Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali", nell'ambito della Missione 09, Programma 02, Titolo 1 della spesa.
2. Al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per gli esercizi 2024 e 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) Esercizio 2024, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali", per euro 30.000,00;

- 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 30.000,00;
- b) Esercizio 2025, per sola competenza:
  - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Giornata ecologica d'Abruzzo - Iniziative per favorire la sensibilizzazione, la crescita e la consapevolezza sui temi ambientali", per euro 30.000,00;
  - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 30.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/8 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE